

**CIRCOSCRIZIONE 8 ^**  
**San Salvario - Cavoretto -**  
**Borgo Po - Nizza Millefonti**  
**- Lingotto - Filadelfia**



**CITTA' DI TORINO**

**DELCI8 60 / 2023**

**18/09/2023**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto -  
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente MIANO Massimiliano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AMADEO Claudia	LOI CARTA Alberto	PETRACIN Noemi
BORELLO Rosario	LUPI Alessandro	TABASSO Matteo
DI BELLA Elena	MANCUSO Gerardo	TASSONE Riccardo
FERRARA Serafino	MARCHI Claretta	VARESIO Francesca
FIORELLI Serena	PALUMBO Antonio	VERRI Paolo
FOIETTA Enrico	PASQUALI Raffaella	
GRUPPI Francesca Valeria	PASSADORI Roberto	
GUGGINO Michele Antonio	PERA Dario	

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DELPERO Stefano - FRANCONI Vittorio - PRATIS Veronica

Con la partecipazione del Segretario GHIRINGHELLI Luca

#### **SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: C.8 – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI (N. 380) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2018 01343/016 DEL 18 GIUGNO 2018. MODIFICA. RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO.**

Il Presidente Massimiliano MIANO di concerto con la Coordinatrice della I Commissione Consiliare Elena DI BELLA ed il Coordinatore della III Commissione Consiliare, Dario PERA, riferisce:

E' pervenuta con nota del 30/06/2023(ns. prot. 2081) da parte della Divisione Servizi Commercio, la richiesta di parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla Modifica del Regolamento n. 380 per la Disciplina dell'Attività di vendita di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/06/2018. (n. mecc. 2018 01343/016).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 01343/016 del 18 giugno 2018 veniva approvato un nuovo articolato regolamentare per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, abrogando al contempo il precedente regolamento (n. 333) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2009 07357/016 del 8 febbraio 2010, e successivamente modificato con Deliberazione consiliare n. mecc. 2016 00756/016 del 18 aprile 2016.

Con specifico riferimento alla materia della localizzazione dei punti di vendita esclusivi, il regolamento abrogato dava esecuzione al disposto della legislazione nazionale in allora vigente (D.Lgs. 170/2001 art. 6 comma 2), che stabiliva che i comuni erano "tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita", previa consultazione delle associazioni degli editori e dei distributori nonché attenendosi a criteri di "valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere ....". Nell'ambito della manovra correttiva per l'anno 2017, con l'approvazione del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96) sono state apportate significative modifiche al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", eliminando l'obbligo dei Comuni di adottare specifici piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, sulla base degli indirizzi approvati da parte delle Regioni.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è da rilevare che con l'inserimento dell'articolo 4-bis al citato D.Lgs. 170/2001, è stato previsto che i Comuni possono (e non più devono) individuare le zone nelle quali è possibile l'apertura di nuovi punti vendita, tenuto conto di quelli già esistenti, in relazione al bacino d'utenza, sulla base della domanda del mercato, anche stagionale, e tenendo conto delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché della tutela e della salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico architettonico e ambientale. E' inoltre stato previsto che i relativi criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita siano definiti tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, al fine di garantire una presenza equilibrata e diffusa nel territorio, atta a tutelare il principio dell'interesse generale relativo alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo.

Con il nuovo regolamento approvato nel 2018 (con Deliberazione n. mecc. 2018 01343/016) si era ritenuto, nelle more dell'approvazione dei citati criteri in sede di Conferenza Unificata, di confermare la previgente previsione regolamentare della Città per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi, ritenendola "aderente ai principi di pluralità previsti dal D.Lgs. 170/2001 indirizzandone l'apertura all'interno degli addensamenti lacunosi, al fine di dare completezza all'offerta commerciale rendendo l'ambito territoriale di riferimento maggiormente attrattivo e competitivo; sulla base di tale principio, la presenza di rivendite di quotidiani e periodici risulta un imprescindibile elemento per comporre un'offerta commerciale completa all'interno di ogni addensamento commerciale. Pertanto l'utilizzo del criterio di 'lacuna del servizio', inteso quale rapporto tra le edicole e il numero complessivo di attività commerciali presenti all'interno di un determinato ambito territoriale risulta tutt'ora il criterio cardine, condiviso con le Associazioni di categoria, per orientare l'apertura di nuove rivendite di quotidiani e periodici esclusive".

La scelta di indirizzare le eventuali nuove aperture negli addensamenti che presentano "lacune del servizio" era stata testualmente così declinata dal testo regolamentare in questione, tutt'ora vigente: "Articolo 3 - Punto vendita soggetto a programmazione e relativi criteri"

1. L'apertura di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetta a criteri di programmazione, ai sensi della Legge 248/2006, al fine di favorire un'adeguata distribuzione dei punti vendita sul territorio per garantire ai cittadini il servizio, nel rispetto dei principi di libera concorrenza delle imprese. L'unità di riferimento è l'addensamento commerciale.

2. Per favorire lo sviluppo commerciale le nuove aperture saranno indirizzate negli addensamenti che presentano una lacuna del servizio e nelle zone del territorio cittadino che si trovano al di fuori degli addensamenti, senza vincoli basati su parametri numerici, distanze o quote predeterminate di mercato

3. Sono identificati come lacunosi gli addensamenti che presentano un valore percentuale di presenza di punti vendita di quotidiani e periodici (calcolato in rapporto al numero di attività commerciali presenti) inferiore al valore percentuale per l'addensamento centrale, nel quale è presente il maggior numero di attività commerciali. I valori percentuali di presenza nei singoli addensamenti, assunti mediante estrazione delle informazioni presenti nella banca-dati delle attività commerciali in essere e consolidati alla data del 31 dicembre, sono aggiornati annualmente e approvati con Determinazione Dirigenziale.

4. La pubblicazione della Determinazione consentirà, per l'anno di riferimento, di presentare S.C.I.A. per apertura di punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici all'interno degli addensamenti che risulteranno lacunosi.

5. L'esercizio dovrà essere attivato entro mesi sei dalla presentazione della S.C.I.A. salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine.

6. E' consentita l'apertura di punto vendita esclusivo in area situata al di fuori degli addensamenti commerciali riconosciuti, a seguito di presentazione di S.C.I.A..

7. E' consentito il trasferimento di sede di punto vendita esclusivo già autorizzato nei seguenti casi:

a) senza alcun limite nell'ambito dello stesso addensamento commerciale;

b) in altro addensamento nel caso in cui quest'ultimo, in base ai criteri di programmazione, risulti lacunoso;

c) in area situata al di fuori degli addensamenti riconosciuti.". A distanza di cinque anni si ritiene oggi imprescindibile rivalutare il merito di tale ultima specifica scelta. In particolare, la disposizione del comma 3 ha di fatto comportato un effetto paradossale: negli ultimi anni lo stesso parametro dell'addensamento "centrale" si è sempre più ridotto in valore in ragione del numero di cessazioni delle attività nel loro complesso. Il riferimento a questo parametro per determinare il valore percentuale riferito a tutti gli altri addensamenti, ha determinato che su 74 di essi alla data del 31 dicembre 2022 ne risultassero "saturo" ben 59.

Questa circostanza ha comportato l'impossibilità negli ultimi anni di consentire negli addensamenti "saturo" qualsiasi nuova apertura, nonché il congelamento di fatto della trasferibilità dei manufatti esistenti e non correlati a titoli autorizzatori in essere, in quanto potenziali acquirenti non avrebbero potuto iniziare alcuna attività. Peraltro, deve essere considerato che già con nota prot. 13917 del 26/11/2013 avente per oggetto "Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici alla luce dei principi della Direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali - Indicazioni interpretative" la Regione Piemonte aveva espresso l'avviso che le previsioni normative nazionali che consentivano il permanere di un sistema di autorizzazioni e di pianificazione quantitativa per i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici erano da ritenersi ormai in contrasto con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE e di tutta la successiva normativa statale di attuazione.

A maggior ragione, quindi, la modifica apportata nel 2017 al Decreto Legislativo 170/2001, introducendo un regime di facoltatività della pianificazione territoriale e non più di obbligatorietà, impone un recepimento dei principi di derivazione comunitaria anche a livello di normazione regolamentare degli enti locali.

Atteso quanto sopra, la Giunta Comunale ritiene di modificare il regolamento espungendo dal

medesimo le previsioni inerenti l'assoggettamento a criteri di programmazione di natura quantitativa, come meglio indicate nella parte dispositiva della deliberazione. Rimane ferma viceversa la possibilità, normata nell'articolo 4 comma 1 del regolamento, di limitazioni di natura "qualitativa" all'apertura e al trasferimento dei punti vendita esclusivi in ragione di criteri di tipo ambientale, paesaggistico e di decoro urbano. Sulle modifiche regolamentari illustrate è stato attuato un confronto con le rappresentanze degli operatori commerciali interessati, che si sono espresse favorevolmente.

La proposta di parere è stata illustrata e discussa in sede di I e III Commissione Permanente di lavoro in data 12/09/2023.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

In merito alla richiesta di parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento sulla Modifica del Regolamento n. 380 per la Disciplina dell'Attività di vendita di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/06/2018. (n. mecc. 2018 01343/016), di esprime PARERE FAVOREVOLE.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano il cui esito risulta come segue:

Non partecipa al voto la Consigliera Pasquali

Presenti: 21

Votanti: 17

Astenuti: 4 (Borello, Marchi, Lupi, Mancuso)

Contrari: ==

Voti Favorevoli: 17

#### DELIBERA

In merito alla richiesta di parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento sulla Modifica del Regolamento n. 380 per la Disciplina dell'Attività di vendita di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/06/2018. (n. mecc. 2018

01343/016), di esprime PARERE FAVOREVOLE.

---

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Massimiliano Miano

IL SEGRETARIO  
Firmato elettronicamente  
Luca Ghiringhelli